

**PIETROSANTI PAPARO  
& ASSOCIATI – REGULA NETWORK**

**Memorandum sulle possibili azioni da intraprendere all'esito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1640 del 2012.**

Con sentenza n. 1640 del 2012, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha accolto l'appello proposto dalla Co.E.Ma. avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I, n. 36740 del 2010 e, per l'effetto, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado promosso, in sostanza, per contestare la legittimità:

- a) degli atti costitutivi della procedura di V.I.A. dell'impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi nel tenimento del comune di Albano Laziale, località Cecchina;
- b) dei provvedimenti costitutivi della precedente fase di approvazione del progetto e di localizzazione della centrale elettrica;
- c) dell'A.I.A. relativa al detto impianto.

Al di là delle considerazioni squisitamente processuali contenute nella sentenza, il Consiglio di Stato rileva che le censure mosse ai provvedimenti impugnati in primo grado riguardano mere considerazioni di non condivisibilità delle valutazioni espresse dalle amministrazioni coinvolte.

Il giudice amministrativo sostiene, condivisibilmente, che è necessario tenere distinti i profili tecnico-accertativi da quelli attinenti alle valutazioni discrezionali rimesse al potere amministrativo, e non sindacabili in sede giurisdizionale; ne consegue l'insindacabilità delle censure mosse ai provvedimenti impugnati in quanto relative a sindacare, appunto, l'opportunità delle scelte operate dalle amministrazioni competenti al rilascio dei suddetti provvedimenti.

Aggiunge inoltre il Consiglio di Stato che le censure proposte risultano altresì infondate nel merito in quanto non affette, per i motivi puntualmente indicati in

sentenza, dai lamentati travisamenti dei presupposti di fatto degli accertamenti tecnici svolti.

Come noto il codice del processo amministrativo consente l'impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato esclusivamente nei casi di revocazione, opposizione di terzo, nonché per motivi inerenti alla giurisdizione; nel caso di specie non sembra ricorrere nessuno dei suddetti casi e, pertanto, avverso la sentenza non sono esperibili i rimedi approntati dall'ordinamento interno.

Quanto al diritto comunitario, l'unico profilo di tutela idoneo a configurare posizioni protette sembra essere quello attinente alla carenza della procedura di V.A.S. e al correlato principio di "precauzione"; come noto tuttavia tale procedura interviene in sede di valutazione dei programmi e non in quella di realizzazione dei progetti.

Inoltre l'ordinamento comunitario consente tutela a soggetti privati solo all'esito dell'esperimento dei rimedi preposti dall'ordinamento interno; dagli atti processuali in nostro possesso non sembra che la mancanza della procedura di V.A.S. in sede di programmazione sia stata posta come specifico motivo di doglianza nei ricorsi promossi in primo grado, con conseguente probabile preclusione delle relative censure innanzi al giudice europeo.

Nemmeno risulta dalla documentazione alcuna richiesta al giudice amministrativo per l'esperimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE, diretto a dimostrare un comportamento difforme dagli obblighi imposti dal diritto comunitario.

Sembra anche di difficile esperimento l'azione diretta a far valere la responsabilità dello Stato per violazione delle norme di diritto europeo da parte dei propri supremi organi giurisdizionali (da ultimo sentenza della Corte di Giustizia CE, sent. C-173/2003 del 13 giugno 2006, *Traghetti del Mediterraneo* c/ Repubblica Italiana).

In tal caso dovrebbe infatti dimostrarsi il carattere "grave" e "manifesto" della violazione, mentre nella specie si controverte principalmente sull'opportunità di scelte discrezionali dell'amministrazione.

È possibile tuttavia valutare la possibilità di adire il giudice nazionale al fine di accertare, sotto il profilo tecnico, la nocività del realizzando impianto per i diritti fondamentali alla salute e all'ambiente salubre dei cittadini interessati.

Tale nuova azione dovrebbe essere preceduta da uno studio tecnico-specialistico che dimostri la pericolosità dell'impianto per come attualmente autorizzato; si andrebbe così a contestare non l'opportunità delle scelte amministrative, ma il merito tecnico degli accertamenti svolti.

Dimostrata una lesione del diritto alla salute dei soggetti coinvolti dalla realizzazione dell'opera, tale diritto (non più mero interesse legittimo) potrebbe essere oggetto di nuova richiesta di piena tutela giurisdizionale, anche attraverso la richiesta di provvedimenti cautelari ove dovesse iniziare la realizzazione dell'opera.